



*DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO*  
*COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

Circolare informativa per la clientela  
n. 18/2013 del 30 maggio 2013

## DICHIARAZIONE IRAP 2013 NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Dichiarazione Irap 2013**
- 2. Soggetti passivi**
- 3. Modalità e termini di presentazione**
- 4. Termini di versamento**
- 5. Modello Irap 2013 – Correzione della dichiarazione**
- 6. Dati del contribuente**
- 7. Invio agli intermediari del preavviso di irregolarità**
- 8. Sottoscrizione della dichiarazione**
- 9. Quadri del Modello Irap 2013**

## 1. DICHIARAZIONE IRAP 2013

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2013 (come modificato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 20.5.2013) è stato approvato, con le relative istruzioni, il **Modello Irap 2013** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) ed **Amministrazioni pubbliche** (Quadro IK) devono utilizzare per la **dichiarazione** ai fini Irap per l'anno d'imposta **2012**.

Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel Modello Irap 2013 sono state, invece, approvate con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 12.2.2013.

La **dichiarazione Irap non** può essere presentata in **forma unificata** (vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve essere inviata, in **forma autonoma**, esclusivamente in **via telematica** (D.M. 11.9.2008) all'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi all'invio della stessa alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

La **struttura** del Modello Irap 2013 è sostanzialmente **inalterata** rispetto al passato e comprende:

- il **frontespizio**;
- una serie di **quadri**, differenziati a seconda del **soggetto passivo**, per il **calcolo** del **valore** della **produzione**, vale a dire i **Quadri IQ** per le persone fisiche, **IP** per le società di persone, **IC** per le società di capitali, **IE** per gli enti non commerciali e **IK** per le Amministrazioni e gli enti pubblici;
- il **Quadro IR** per la **ripartizione regionale** della **base imponibile** e dell'**imposta** e per i dati di **versamento**;
- il **Quadro IS** composto da **prospetti vari** funzionali alla **determinazione** dell'**imposta**.

Nella **dichiarazione Irap 2013** gli importi vanno indicati in **unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a tale limite (ad es. euro 75,50 si arrotonda a euro 76; euro 65,62 diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).

## 2. SOGGETTI PASSIVI

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle Regioni, di attività **autonomamente organizzate** dirette alla **produzione** o allo **scambio** di **beni** ovvero alla **prestazione** di **servizi**. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo dell'Irap l'attività esercitata dagli **enti residenti**, **compresi** gli organi e le **Amministrazioni dello Stato**.

Infatti, ai sensi della lett. e-bis) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono **soggetti passivi Irap** le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:

- **Stato** ed enti locali territoriali (**Regioni, Province, Comuni, comunità montane** e loro **consorzi** e associazioni);
- **aziende** e **Amministrazioni dello Stato** ad **ordinamento autonomo**;
- **amministrazioni** di **Camera** dei Deputati, **Senato** della Repubblica, **Corte Costituzionale** e **Presidenza della Repubblica**, e gli organi legislativi delle **Regioni** a **Statuto speciale**;
- **istituti** e **scuole** di ogni ordine e grado, istituzioni **educative** ed istituzioni **universitarie**;
- **Istituti autonomi case popolari** (IACP);
- **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
- **amministrazioni, aziende** ed **enti del Servizio sanitario nazionale**.

**Non** sono, invece, **soggetti** all'imposta gli **Stati esteri** e gli **organismi internazionali** che operano nel territorio delle **Regioni** in regime di **extra-territorialità** (C.M. 26.7.2000, n. 148).

## 3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

I contribuenti **non** tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle **imposte** sui **redditi** devono presentare la **dichiarazione Irap** in **forma autonoma** e non più, come in passato, unendola al frontespizio del Modello Unico. Come stabilito per la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata (Modello Unico), e la dichiarazione Iva autonoma, **anche** la **dichiarazione Irap autonoma** per le **persone fisiche**, le **società semplici**, le **S.n.c.** e le **S.a.s.** nonché per le società ed associazioni equiparate deve essere presentata **esclusivamente** in **via telematica**, entro il **30 settembre** dell'**anno successivo** a quello di **chiusura** del **periodo d'imposta**.

Per i **sogetti Ires** e per gli **enti commerciali e non** commerciali (tra cui gli enti pubblici), il termine è **differito all'ultimo giorno del nono mese** (era il settimo mese) **successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l'invio telematico.

I **contribuenti soggetti ad Ires** per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriamente** al **31.12.2012** non devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2013, ma quello approvato l'**anno precedente**.

I **contribuenti diversi** da quelli **sogetti ad Ires**, per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriamente** al **31.12.2012**, devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 31.1.2013, purché lo stesso sia **disponibile** alla data di **scadenza** del termine di **presentazione**; in caso contrario deve essere utilizzato il **modello** approvato l'**anno precedente**.

La dichiarazione Irap deve essere presentata **anche** dai soggetti in **liquidazione volontaria**. Nei casi di **fallimento** e di **liquidazione coatta amministrativa**, l'obbligo dichiarativo sussiste solamente se vi è **esercizio provvisorio**: in questo caso, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai **singoli periodi d'imposta**, compresi nell'ambito della procedura, **autonomamente considerati**.

## Estinzione di un soggetto e prosecuzione dell'attività da parte di un altro

Qualora si siano verificate l'**estinzione** di **sogetti preesistenti** e la **prosecuzione** dell'attività da parte di **altro soggetto**, il **nuovo soggetto** deve presentare:

- la **propria dichiarazione Irap**;
- una **dichiarazione Irap** per **ogni soggetto estinto**, indicando tutti i **dati** riguardanti il **periodo** compreso fra l'**inizio** dell'esercizio e la data in cui l'attività è **cessata**.

## Soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni

Sono **obbligati** a presentare in **via telematica**, con il servizio **Entratel**, la dichiarazione Irap (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della **dichiarazione Iva**;
- i soggetti tenuti alla presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta** (Modello 770);
- le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986, vale a dire le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti ad Ires, ad **esclusione** degli organi e delle **Amministrazioni dello Stato**, dei **Comuni**, dei **consorzi** fra enti locali, delle **Province** e delle **Regioni**;
- i soggetti tenuti alla presentazione del **modello** per la **comunicazione dei dati relativi** all'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri**.

L'elenco dei **sogetti incaricati** della **trasmissione telematica** delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell'art. 3, D.P.R. 322/1998.

## 4. TERMINI di VERSAMENTO

Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall'art. 2, D.L. 63/2002, conv. con modif. dalla L. 112/2002, e in base alle scadenze fissate dal D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, i soggetti che presentano la **dichiarazione Irap** e determinano l'imposta secondo le regole previste per le società commerciali, effettuano il **versamento dell'imposta** eventualmente **dovuta a saldo e in acconto**, risultante dalla dichiarazione:

- entro il **giorno 16** del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta **senza maggiorazioni**, ovvero
- entro il **trentesimo giorno successivo** al **termine ordinario** di scadenza sopra indicato con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo di **interesse** corrispettivo.

## Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Per tali soggetti, la scadenza per il **versamento** dell'imposta è legata alla **data di approvazione del bilancio**, anziché alla data di chiusura del periodo d'imposta. Infatti, i soggetti Ires che, in base a **disposizioni di legge** (ad es. norme specifiche del settore assicurativo o creditizio), approvano il bilancio **oltre** il termine di **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio**, devono versare il saldo Irap risultante dalla relativa dichiarazione entro il giorno **16** del **mese successivo** a quello di **approvazione** del bilancio, senza applicazione di interessi.

Se, diversamente, il **bilancio non viene approvato** nel termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il **versamento** deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **scadenza** del termine di approvazione stesso.

## 5. MODELLO IRAP 2013 – CORREZIONE della DICHIARAZIONE

Se il contribuente intende, **prima** della **scadenza** del termine di presentazione (pertanto, per quest'anno, entro il 30.9.2013), **rettificare** o **integrare** una **dichiarazione già presentata**, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «**Correttiva nei termini**».

### Dichiarazione integrativa

**Scaduti** i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può **rettificare** o **integrare** la stessa presentando, secondo le **stesse modalità** previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è che sia stata **validamente** presentata la **dichiarazione originaria**. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide **anche** le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle **sanzioni**.

### Dichiarazione integrativa a favore

Nella sezione «Tipo di dichiarazione» del frontespizio del Modello Irap 2013, in aggiunta alle caselle «**Correttiva nei termini**» (da barrare per correggere errori o integrare le omissioni entro le scadenze ordinarie) e «**Dichiarazione integrativa**» (da barrare per correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/omissioni da cui derivi per il contribuente un minor debito o un maggior credito), è presente la casella «**Dichiarazione integrativa a favore**».

Tale casella va barrata nel caso di presentazione, entro il termine previsto per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, della dichiarazione per **correggere errori/omissioni** che abbiano determinato un **maggior debito** o un **minor credito** per il contribuente, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In questo caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in **compensazione** nel Modello F24 oppure chiesto a **rimborso**.

## 6. DATI del CONTRIBUENTE

Nel campo riservato ai dati del contribuente è presente la casella «**Dichiarazione Unico**», in cui deve essere indicato uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di Modello Unico 2013 che il contribuente deve presentare ai fini dell'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2012:

- **1** – Modello Unico **Persone fisiche**;
- **2** – Modello Unico **Società di persone**;
- **3** – Modello Unico **Società di capitali**;
- **4** – Modello Unico **Enti non commerciali**.

Il codice 4 deve essere indicato anche dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti non assoggettati ad Ires.

Per i **soggetti non residenti** in Italia che operano attraverso una stabile organizzazione, base fissa o ufficio ovvero esercitano un'impresa agricola in Italia devono essere indicati lo Stato estero di residenza, il

codice dello Stato estero desunto dall'elenco dei Paesi e territori esteri riportato nell'Appendice alle Istruzioni al Modello Irap 2013 e il codice di identificazione fiscale estero.

## 7. INVIO agli INTERMEDIARI del PREAVVISO di IRREGOLARITÀ

Nella sezione «**Firma della dichiarazione**», in cui si evidenziano i quadri che sono stati compilati, è presente la casella da barrare per indicare l'**opzione** del **contribuente** per l'invio telematico dell'eventuale **preavviso** bonario di **irregolarità** direttamente all'intermediario incaricato alla presentazione telematica della propria dichiarazione, anziché ricevere direttamente presso il proprio domicilio fiscale il **preavviso cartaceo** inviato con raccomandata.

L'**avviso bonario** previsto dall'art. 6, co. 5, L. 212/2000 è emesso qualora dalla **liquidazione** delle **dichiarazioni** annuali ai fini dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e 770 (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972) emerga un **maggior debito** o un **minor rimborso**.

### Impegno alla presentazione telematica

L'**intermediario** deve comunicare l'**accettazione** a ricevere il suddetto preavviso telematico barrando l'apposita casella («**Ricezione avviso telematico**») nella sezione «**Impegno alla presentazione telematica**».

In caso di accettazione da parte dell'intermediario, **entro 30 giorni** dal ricevimento del preavviso telematico relativo ad un'**imposta** da **versare** o a un **minor rimborso** spettante, l'intermediario dovrà **informare** i propri **clienti**, i quali potranno beneficiare della **riduzione** della **sanzione** al **10%** (1/3 del 30%) delle imposte non versate o versate in ritardo in caso in **pagamento entro 90 giorni** dall'**invio** telematico dell'**avviso** all'intermediario.

In tale sezione, inoltre, per indicare l'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal **contribuente** o dal **soggetto** che la **trasmette**, si deve riportare, rispettivamente, il **codice 1** o il **codice 2**.

### Ricevuta di presentazione telematica

I **soggetti incaricati** della trasmissione telematica rilasciano l'**impegno** a **trasmettere** i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla **ricezione** della stessa o all'**assunzione** dell'**incarico** per la sua predisposizione. **Entro 30 giorni** dal termine previsto per la **presentazione in via telematica**, rilasciano la dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.

## 8. SOTTOSCRIZIONE della DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere **sottoscritta**, a pena di **nullità**, da parte del **contribuente** o da chi ne ha la **rappresentanza legale** o **negoziale** o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella «**Codice di carica**» riportata nelle Istruzioni alla dichiarazione (ad es. **codice 1** per il rappresentante legale, negoziale o di fatto, e **codice 14** per il soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione).

I dati relativi al **sottoscrittore diverso** dal contribuente, compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta **anche** dai soggetti che firmano la **relazione di revisione**, ossia:

- dal **revisore contabile** (**codice 1** nella casella «Soggetto»);
- dal **responsabile della revisione** (ad es. il socio o l'amministratore) se si tratta di **società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, nella casella «Soggetto» va indicato il **codice 2**). Inoltre, va compilato un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella «Soggetto» il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal **Collegio sindacale**. In tal caso nella casella «Soggetto» va indicato, per **ciascun membro**, il **codice 4**.

Inoltre, il soggetto che effettua il **controllo contabile** deve indicare il **proprio codice fiscale**.

La **nullità** della **dichiarazione** è **sanata** se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede **entro 30 giorni** dal **ricevimento dell'invito** da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

## Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

In tale sezione è presente, in particolare, il campo «**Data carica**», da **compilare sempre**, unitamente al «**Codice carica**» che corrisponde al ruolo del soggetto firmatario della dichiarazione.

### 9. QUADRI del MODELLO IRAP 2013

#### Quadro IQ – Persone fisiche

Il Quadro IQ deve essere utilizzato dalle **persone fisiche** per la **determinazione del valore della produzione** relativo all'anno 2012 ai fini Irap e riguarda:

- i soggetti esercenti attività commerciali (titolari di **redditi d'impresa** ai sensi dell'art. 55, D.P.R. 917/1986);
- i soggetti esercenti arti e professioni (titolari di **redditi di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.P.R. 917/1986);
- i produttori agricoli (titolari di **reddito agrario** ai sensi dell'art. 32, D.P.R. 917/1986).

I contribuenti che hanno aderito al **nuovo regime dei minimi** di cui all'art. 27, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011 sono **esenti** da Irap e, quindi, non sono tenuti a presentare la dichiarazione. Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni in possesso dei requisiti per rientrare in tale regime, la C.M. 45/E/2008 ha precisato che per tali soggetti **non** sussiste il presupposto dell'**autonoma organizzazione** e, quindi, non sono soggetti ad Irap, a prescindere dalla circostanza che gli stessi si siano avvalsi o meno del relativo regime fiscale.

Nei confronti delle **persone fisiche non residenti** il presupposto impositivo si verifica in caso di **esercizio in Italia** di attività commerciali, artistiche o professionali, per un **periodo non inferiore a 3 mesi**, mediante **stabile organizzazione** o **base fissa** o in caso di esercizio in Italia di **attività agricole**.

Gli incaricati di **vendita a domicilio** soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta **non** sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'Irap.

Il Quadro IQ è suddiviso in sei sezioni, delle quali le prime cinque riguardano l'indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo al 2012, mentre la sesta sezione riguarda il calcolo del valore della produzione netta.

#### Quadro IP – Società di persone

Il Quadro IP riguarda le **società di persone** ed **equiparate** per la **determinazione del valore della produzione** relativo all'anno 2012 ai fini Irap e, in particolare, le **società semplici**, le **S.n.c.**, le **S.a.s.** ed equiparate (art. 5, D.P.R. 917/1986), comprese le **associazioni** tra **artisti** o **professionisti**.

Invece i **Gruppi economici di interesse europeo** (Geie) **non** sono soggetti passivi di imposta; il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5, D.Lgs. 446/1997, è imputato a ciascun membro, sulla base di **apposita documentazione**, nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ogni membro del gruppo è **obbligato in solido** con gli altri a pagare l'imposta dovuta.

I Geie residenti o le stabili organizzazioni di gruppi non residenti devono presentare la **dichiarazione Irap** compilando il **Quadro IP** ed evidenziando nel **Quadro IR** la **base imponibile** senza specificare l'imposta.

Il Quadro IP va utilizzato dalle seguenti società e associazioni, residenti in Italia (vale a dire che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività in Italia):

- società **semplici**;
- società in **nome collettivo** ed in **accomandita semplice**;
- società di **armamento** (equiparate alle S.n.c. o alle S.a.s., a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di **fatto** o **irregolari** (equiparate alle S.n.c. o alle S.s. a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- **associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- **aziende coniugali** se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Il Quadro IP comprende sei sezioni: nelle prime cinque si indicano i componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, per determinare il valore della produzione netta (in caso di esercizio di attività suscettibili di generare **presupposti impositivi diversi**, si deve determinare **separatamente** il valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti ad ogni attività, e **non** è possibile effettuare **compensazioni** tra risultati positivi e risultati negativi); la sesta sezione riguarda il calcolo del valore della produzione netta.

## Quadro IC – Società di capitali

Il Quadro IC, utilizzato dalle **società di capitali**, dagli **enti commerciali** ed equiparati per **calcolare il valore della produzione** relativo all'anno 2012 ai fini Irap, va utilizzato dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986 – vale a dire **S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.**, società **cooperative** e di mutua **assicurazione, società europee** di cui al Regolamento Ce n. 2157/2001 e **cooperative europee** di cui al Regolamento Ce n. 1435/2000 **residenti** in Italia, **enti pubblici** e privati che esercitano **attività commerciale** e **trust residenti** nonché dalle **società** e dagli **enti commerciali**, compresi i trust, **non residenti** di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni italiane per **almeno 3 mesi** mediante stabile organizzazione.

Il Quadro IC è suddiviso in sei sezioni, di cui le prime cinque attengono all'indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda, mentre la sesta riguarda il calcolo del valore della produzione netta.

## Quadro IE – Enti non commerciali

Per determinare il valore della produzione relativo all'anno 2012 ai fini Irap gli **enti non commerciali** ed equiparati devono utilizzare il Quadro IE. In particolare di tratta di:

- **enti privati diversi** dalle **società**, nonché i **trust, residenti** in Italia che **non** hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed **enti pubblici non** tenuti a compilare il Quadro IK e il Quadro IC;
- **enti non commerciali**, compresi i **trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti** che hanno esercitato in Italia, per un **periodo non inferiore a 3 mesi**, attività rilevanti ai fini Irap mediante **stabile organizzazione, base fissa** o **ufficio** oppure che hanno esercitato in Italia **attività agricola**.

Per gli enti residenti, l'**oggetto** esclusivo o principale (vale a dire l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto) è determinato in base alla **legge, all'atto costitutivo** o allo **statuto**, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata o, in mancanza, in base all'attività **effettivamente esercitata**.

Se è previsto lo **svolgimento di più attività**, di cui alcune di tipo commerciale ed altre di tipo non commerciale, per la qualificazione dell'ente si deve fare riferimento all'attività che risulta essere **essenziale**, ossia quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che caratterizza l'ente.

Per gli **enti non residenti**, l'oggetto principale è in ogni caso determinato in base all'attività **effettivamente esercitata in Italia**.

**Non** devono compilare il Quadro IE le **Amministrazioni** pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 nonché le amministrazioni di **Camera** dei Deputati, **Senato** della Repubblica, **Corte Costituzionale**, **Presidenza della Repubblica** e gli organi legislativi delle **Regioni a Statuto speciale**, che devono, invece, compilare il Quadro IK, **anche se**, con riferimento alle attività commerciali eventualmente svolte, **optino** per determinare la **base imponibile** secondo le regole applicabili agli **enti non commerciali privati** svolgenti **attività commerciali**.

Il Quadro IE comprende sei sezioni: la prima riguarda l'indicazione dei componenti rilevanti per calcolare il valore della produzione relativa all'attività non commerciale; dalla seconda alla quinta sezione si indicano i componenti positivi e negativi, rilevanti per le diverse categorie di enti, per determinare il valore della produzione lorda relativa alle eventuali attività diverse da quella non commerciale (se sono esercitate attività suscettibili di generare **presupposti impositivi diversi** (ad es. attività commerciale e attività agricola), si deve calcolare il valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti ad ogni attività esercitata; **non** è possibile **compensare** il risultato positivo di un'attività con quello negativo dell'altra attività); la sesta sezione attiene al calcolo del valore della produzione netta.

## Quadro IK – Amministrazioni ed enti pubblici

Il Quadro IK è riservato ad **Amministrazioni** ed **enti pubblici** per determinare il valore della produzione relativo all'anno 2012 ai fini Irap. In particolare, devono compilare il Quadro IK:

- le **Amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le **aziende** e **Amministrazioni** dello **Stato** ad **ordinamento autonomo**;
- gli **istituti** e le **scuole** di ogni ordine e grado, le istituzioni **educative** e **universitarie**;
- le **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
- le **amministrazioni**, le **aziende** e gli **enti** del **Servizio sanitario nazionale**;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (**Aran**) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999;
- le amministrazioni di **Camera** dei Deputati, Senato della Repubblica, **Corte Costituzionale**, **Presidenza della Repubblica** e gli organi legislativi delle **Regioni a Statuto speciale**.

**Non** rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli **Stati esteri** e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle Regioni in regime di **extra-territorialità**.

Gli **enti pubblici** qualificati come enti **commerciali** (poiché hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) ai fini delle **imposte sui redditi** devono comunque compilare il **Quadro IC**; si tratta, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari (Iacp), ora Aziende territoriali di edilizia residenziale.

Per le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 446/1997, la dichiarazione va presentata dai soggetti che emettono i **provvedimenti autorizzativi** dei versamenti Irap. Se nell'ambito della stessa pubblica Amministrazione ci sono **più funzionari** che, secondo le rispettive norme regolamentari, sono stati delegati con provvedimento formale ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti Irap, ferma restando la presentazione di un'**unica dichiarazione** da parte del soggetto cui è attribuita la **rappresentanza legale** dell'Amministrazione, ciascun funzionario delegato deve compilare un **distinto Quadro IK** in cui indicare il valore della produzione netta Irap di propria competenza, nonché un **distinto Quadro IR** (esclusa la sezione I) in cui riportare i dati relativi ai versamenti effettuati.

Il Quadro IK è suddiviso in tre sezioni che riguardano l'indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 2012. Qualora siano esercitate attività suscettibili di generare **presupposti impositivi diversi** (ad es. sia attività istituzionale sia attività commerciale) si devono compilare le corrispondenti sezioni e **non** è possibile effettuare **compensazioni** tra risultati positivi e risultati negativi.